



Centro di Ricerca in Nutrizione Umana e Alimenti del Mediterraneo

NUTREA

REGOLAMENTO

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento degli organi del centro di ricerca denominato "Centro di Ricerca in Nutrizione Umana e Alimenti del Mediterraneo" in sigla "Centro di Ricerca NUTREA", di seguito indicato come "Centro".

ART. 2 COMPONENTI DEL CENTRO

1. Sono componenti del Centro i docenti dell'Università di Catania che ne hanno promosso l'istituzione e coloro che vi abbiano successivamente aderito.
2. Possono fare richiesta di adesione al Centro i docenti universitari che svolgono ricerche affini alle tematiche trattate dal Centro, previa richiesta indirizzata al Direttore del Centro e nulla osta del Consiglio del Dipartimento di provenienza.
3. Possono avanzare richiesta di divenire membri componenti del Centro anche studiosi ed esperti afferenti ad altri centri di ricerca italiani e stranieri, di specifica e comprovata qualificazione nell'ambito delle tematiche trattate dal Centro, previa richiesta indirizzata al Direttore del Centro.
4. La richiesta di adesione, corredata del curriculum, deve documentare la competenza e gli interessi scientifici del richiedente rispetto alle finalità del Centro.
5. Sulle richieste di ammissione delibera il Consiglio del Centro

ART. 3 UTENTI DEL CENTRO

1. Utenti (o collaboratori) del Centro sono i suoi componenti.
2. Possono essere autorizzati, altresì, a utilizzare le strutture e le apparecchiature del Centro, previa richiesta motivata al Direttore del centro e per un periodo determinato, gli studenti dei corsi di I e II livello che svolgono ricerche attinenti alle finalità del Centro nell'ambito della propria tesi di laurea, specializzazione, master, dottorato o volontari esterni impegnati in attività di ricerca.

ART. 4 ORGANI DEL CENTRO

1. Sono Organi del Centro:

- Il Consiglio;
- Il Direttore.

ART. 5 IL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è composto da tutti i docenti universitari che sono componenti del Centro;

2. Il Consiglio:

- a) elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo a tempo pieno, il Direttore, secondo le procedure previste dall'art. 111 e ss. del Regolamento elettorale di Ateneo;
- b) nomina, su proposta del Direttore, i componenti del Comitato Scientifico;
- c) approva il programma di attività annuale del Centro;
- d) approva la relazione annuale illustrativa dell'attività svolta dal Centro;
- e) delibera sull'amministrazione dei fondi e dei beni e sul loro utilizzo;
- f) delibera sulle richieste di spesa da proporre al Dipartimento a cui è affidata la gestione amministrativo-contabile del centro;
- g) delibera sulle richieste di ammissione di nuovi componenti;
- h) formula la proposta motivata di rinnovo del Centro ai competenti organi di Ateneo;

3. Il Consiglio ha facoltà di ammettere alle proprie riunioni, temporaneamente e a solo titolo consultivo, gli studiosi e gli operatori, anche extrauniversitari, di specifica competenza nei vari settori e nelle aree d'intervento del Centro. Gli studiosi e gli esperti aderenti al centro partecipano alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto o con diritto di voto.

4. È convocato dal Direttore e deve riunirsi almeno tre volte l'anno ed ogni qualvolta il Direttore ritenga di convocarlo o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

5. La convocazione delle sedute del Consiglio deve essere comunicata per iscritto, anche via e-mail, a ciascun avente diritto presso la struttura cui afferisce, almeno cinque giorni prima della data della seduta. In caso di comprovata urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno ventiquattro ore, anche a domicilio, con i mezzi ritenuti adeguati a raggiungere gli interessati.

6. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un componente del Consiglio designato di volta in volta dal Direttore.

7. Per la validità delle sedute del Consiglio, in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti.

8. Le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9. I verbali vengono approvati nella stessa seduta o in quella successiva.

ART. 6 IL DIRETTORE

1. Possono rivestire la carica di Direttore i componenti del Consiglio professori di ruolo a tempo pieno dell'Università di Catania.

2. Il Direttore resta in carica quattro anni solari, ed è rieleggibile solo una volta.

3. Il Direttore è eletto dal Consiglio nel rispetto delle modalità indicate dal Regolamento elettorale di Ateneo.

4. Nel caso di impedimento temporaneo o di assenza, il Direttore viene sostituito dal Vicedirettore di cui al successivo art. 7.

5. Il Direttore esercita tutte le attribuzioni e le competenze che gli sono devolute dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

In particolare:

- a) rappresenta il Centro, convoca il Consiglio, lo presiede e stabilisce l'ordine del giorno, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e la conservazione dei relativi verbali;
- b) promuove le attività del Centro in conformità ai principi di efficienza, trasparenza ed efficacia e vigila sull'osservanza di leggi, Statuto e Regolamenti;
- c) formula le richieste per il reperimento delle risorse e dei mezzi di sostegno finanziario, nonché le richieste relative al reperimento del personale tecnico/amministrativo la cui attività può essere prestata a favore del Centro;
- d) predispose il programma di attività annuale del Centro, contenente anche un piano di distribuzione delle risorse tra le varie iniziative scientifiche programmate, e il piano di previsione delle entrate e delle spese da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- f) propone il Vicedirettore e la composizione del Comitato Scientifico;
- g) predispose la relazione annuale sull'attività scientifica e finanziaria del Centro da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

ART. 7 IL VICEDIRETTORE

1. Il Direttore può delegare, tra i membri del Consiglio professori di ruolo a tempo pieno o definito, un Vicedirettore per rappresentarlo per promuovere le attività di ricerca del centro in occasione di incontri scientifici, congressi e analoghi eventi, sia interni che esterni all'Ateneo.
2. Il Vicedirettore:
 - a) collabora con il Direttore nella promozione delle iniziative e delle attività nelle materie di competenza del Centro;
 - b) cura i rapporti con le altre istituzioni scientifiche che svolgono ricerche sulle tematiche di interesse del Centro;
 - c) sostituisce il Direttore in caso di impedimenti temporanei.

ART. 8 IL COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Centro è dotato di un Comitato Scientifico di cui possono fare parte i membri componenti del Centro.
2. I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio su proposta del Direttore perché impegnati a definire le linee di ricerca comuni da intraprendere.
3. I componenti del Comitato Scientifico vengono scelti sulla base delle specifiche competenze in linea con i progetti in atto ed interpellati a dare parere sul piano di ricerca proposto.
4. I componenti del Comitato Scientifico restano in carica quattro anni solari con possibilità di rinnovo.

ART. 9 PERSONALE DEL CENTRO

1. Il Centro può avvalersi della collaborazione di personale tecnico/amministrativo e di ricerca reclutato mediante contratto di collaborazione a tempo determinato, sulla base di fondi di propria pertinenza, o eccezionalmente, ove occorra per particolari e comprovate esigenze, del personale dell'Università di Catania temporaneamente assegnato al Centro dal direttore generale.

Art. 10 GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

1. La gestione amministrativo-contabile del Centro è affidata al Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche dell'Ateneo.

ART. 11 MODIFICHE DI REGOLAMENTO E SCIoglimento DEL CENTRO

1. Le proposte di modifica del presente Regolamento, adottate con delibera del Consiglio del Centro con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, sono approvate dagli organi competenti di Ateneo, in conformità alle disposizioni dello Statuto vigente di Ateneo.
2. Il Centro può essere anticipatamente sciolto con delibera del relativo Consiglio, assunta con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti e approvata dagli Organi competenti di Ateneo in conformità alle disposizioni dello statuto vigente dell'Ateneo.

ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme di legge in materia e le disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo.

Il documento è conforme all'originale e conservato presso l'Ufficio Protocollo di Ateneo.